



ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

CONTRATTO DI APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE PER LA STAGIONE INVERNALE E PER LA STAGIONE ESTIVA - APPALTO N. 2-F/2024 - CIG N. B2B2964086.

Tra i sottoscritti:

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. con sede legale in C.so Don Minzoni 86, Asti, Italia, C.F./P.IVA n. 01142420056, PEC: asp.asti@pec.it, Tel. n. 0141/434611, qui rappresentata dal Dr. Giuseppe Cagliari, C.F. [REDACTED], quale Amministratore Delegato di A.S.P. s.p.a., munito dei necessari poteri giusta Delibera n. 34/2024 del CDA di A.S.P. s.p.a., che dichiara di agire in nome e per conto della predetta Asti Servizi Pubblici S.p.A. (di seguito anche solo “A.S.P. s.p.a.”).

E

EUROPAM S.P.A., con sede legale in Via Sardorella n. 45/T, cap 16162 – Genova, C.F./P.Iva n. 10848200969, rappresentata dalla sig.ra Francesca Costantino, C.F. [REDACTED], in qualità di Vice Presidente del C.d.A., munita dei necessari poteri come da Visura camerale della Società, la quale dichiara di agire, in questo atto, in nome e per conto della Società (di seguito anche “Affidatario”, “Aggiudicatario” o “Fornitore”).

qui di seguito indicate, anche, “le Parti” o singolarmente “la Parte”

PREMESSO CHE

- A.S.P. s.p.a. è una società multiutility costituita per gestire servizi pubblici e privati, fra cui Trasporto Pubblico, Igiene Ambientale, Servizio Idrico Integrato, Servizi Cimiteriali, Noleggio con conducente, per i quali dispone di un numeroso parco mezzi ed opera con prevalenza nella Città e Provincia di Asti;
 - ASP s.p.a. ha indetto procedura telematica aperta identificata come in oggetto, ai sensi dell’art. 155 comma 3 lett. c) D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, la cui Documentazione di Procedura viene qui espressamente richiamata;
 - giusta Determina di aggiudicazione n. 16699 del 18.10.2024 l’affidamento è stato aggiudicato a EUROPAM S.P.A., C.F./P.Iva n. 10848200969, risultato miglior concorrente in ragione dell’offerta presentata in corso di gara, che qui viene integralmente richiamata comprese le dichiarazioni, le autocertificazioni e l’offerta economica prodotta;
 - più precisamente l’Aggiudicatario in sede di gara ha presentato offerta economica con una variazione in aumento sul Prezzo massimo indicato dalla Staffetta Petrolifera Nord - Max, fissa ed invariabile per tutta la durata dell’affidamento e del contratto, pari a:
 - €/Litro 0,0296, al netto dell’I.V.A. di legge, per la fornitura di max 544.000 litri di Gasolio Artico, secondo le definizioni date in Capitolato;
 - €/Litro 0,0196, al netto dell’I.V.A. di legge, per la fornitura di max 694.000 litri di Gasolio Estivo, secondo le definizioni date in Capitolato;
 - con provvedimento del 21.10.2024 prot. n. 16766 è stata ordinata l’esecuzione anticipata del contratto a far data dal 01.11.2024;
 - l’Aggiudicatario ha trasmesso la documentazione necessaria per la stipula del contratto, compresa la quietanza di versamento dell’imposta di bollo di € 250,00, in attuazione dell’art. 18, co. 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 3 del relativo Allegato I.4, agli atti.
- Tutto ciò premesso e considerato, le Parti con vengono e stipulano quanto segue

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, e quanto in esse dichiarato e stabilito si intende a tutti gli effetti vincolante fra le Parti, e qui integralmente riportato.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO. CONSEGNE DELLA FORNITURA

1. A.S.P. s.p.a. affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la fornitura di un quantitativo massimo presunto di:

- **Gasolio Artico**, secondo le definizioni date in Capitolato: litri **544.000**;
- **Gasolio Estivo**, secondo le definizioni date in Capitolato: litri **694.000**,

con le caratteristiche e alle condizioni tutte previste nel "Capitolato d'Oneri – 22 luglio 2024 Rev3" e relativi allegati (insieme d'ora in poi anche solo "Capitolato"), oltre alle prestazioni accessorie pure previste in Capitolato. Il quantitativo complessivo della fornitura deve intendersi meramente presuntivo rispetto all'effettivo consumo possibile, essendo basato su una stima legata ai consumi storici e le Parti si dichiarano consapevoli che detta stima è da considerare meramente indicativa; a fronte di ciò, nulla è dovuto all'Aggiudicatario a titolo di compenso, corrispettivo, rimborso spese indennizzo e/o risarcimento, oltre a quanto effettivamente dovuto e fatturato per le quantità di gasolio effettivamente richieste e consegnate ad A.S.P. s.p.a. durante il periodo di vigenza del contratto.

2. I tempi, luoghi e modalità delle consegne di fornitura sono definiti e disciplinati nel Capitolato, cui si rinvia.

3. Con la firma del Contratto il Fornitore attesta che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato e dagli altri documenti allegati e/o richiamati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione della commessa; dichiara altresì di aver valutato tutte le condizioni e le circostanze generali e particolari, anche di luogo, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla regolare e corretta esecuzione delle prestazioni, di averne tenuto conto ai fini della determinazione dell'offerta presentata in gara e di giudicare, pertanto, realizzabile la commessa e remunerativo il corrispettivo pattuito.

ART. 3 – CARATTERE E NATURA DELLA COMMESSA

1. I servizi pubblici erogati da A.S.P. s.p.a. (servizio idrico integrato, servizio di igiene urbana, servizio di trasporto pubblico locale, servizi cimiteriali etc.) costituiscono attività di pubblico interesse, ed in quanto tali non possono essere sospesi, interrotti e/o abbandonati. La fornitura oggetto del presente contratto è strettamente strumentale all'erogazione di detti servizi pubblici e perciò il Fornitore, e chiunque partecipi all'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, non può in nessun caso sospendere, interrompere e/o abbandonare l'esecuzione delle suddette prestazioni, fatte salve le ipotesi di forza maggiore, che devono, comunque, essere puntualmente documentate e comunicate per iscritto al R.U.P., come meglio disciplinato nel Capitolato.

Trattandosi di forniture strettamente strumentali ai servizi pubblici locali erogati da A.S.P. s.p.a., al termine del Contratto, qualunque ne sia la causa, compresa la risoluzione, il Fornitore è obbligato a prestare la massima collaborazione ad A.S.P. s.p.a., anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni oggetto di Contratto.

ART. 4 – DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha una durata complessiva di 12 mesi ovvero 365 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno 01.11.2024 e cesserà perciò ad ogni effetto il giorno 31.10.2025.

2. Al termine del contratto, la Committente potrà esercitare con atto scritto le opzioni di proroga previste e disciplinate nel Capitolato all'art. 3.

3. Sono fatte salve eventuali altre previsioni normative e di contratto che incidano sulla durata dell'affidamento; è comunque espressamente esclusa la proroga tacita.

ART. 5 – IMPORTO CONTRATTUALE E CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo della fornitura è determinato dal prezzo del gasolio rilevato dalla Staffetta Petrolifera Nord – Max (edizione on-line del venerdì precedente il giorno di ciascuna consegna) + la variazione in aumento offerta in gara (c.d. prezzo offerto), ovvero:

- €/Litro 0,0296, al netto dell'I.V.A. di legge, per la fornitura di max 544.000 litri di Gasolio **Artico**, secondo le definizioni date in Capitolato;

- €/Litro 0,0196, al netto dell'I.V.A. di legge, per la fornitura di max 694.000 litri di Gasolio **Estivo**, secondo le definizioni date in Capitolato;

moltiplicato per i litri di gasolio effettivamente consegnati, in base alla richiesta di volta in volta inoltrata da A.S.P. s.p.a., come da offerta economica presentata in gara e datata 06.09.2024.

2. Il prezzo offerto (ovvero la variazione in aumento) rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, secondo quanto previsto all'art. 10 del Capitolato.
3. L'importo contrattuale complessivo massimo, al lordo delle accise, comprensivo degli oneri per la sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso, calcolato sul prezzo della Staffetta Petrolifera Nord-Max del venerdì più alto nel periodo 01/04/24-12/07/24 pari ad € 1,37, ammonta ad € 1.725.832,8, al lordo delle accise e oltre I.V.A. di legge, così suddiviso:
 - Gasolio **Artico**, secondo le definizioni date in Capitolato: € 761.382,4;
 - Gasolio **Estivo**, secondo le definizioni date in Capitolato: € 964.382,4;
 - Oneri per la sicurezza da interferenze: € 68,00
4. A.S.P. s.p.a. si riserva la facoltà di disporre un aumento delle prestazioni di fornitura previste, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale complessivo al netto dell'I.V.A., come previsto e disciplinato all'art. 5 del Capitolato.
5. Il Fornitore avrà diritto di ottenere il pagamento solo delle forniture effettivamente ed esattamente eseguite.
6. Il corrispettivo contrattuale per la fornitura sarà pagato nella misura, alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente atto, nel Capitolato e secondo quanto previsto nell'Offerta Economica formulata in sede di gara.
7. Si intendono comprese nel corrispettivo contrattuale tutte le spese relative all'esecuzione della commessa e inerenti le prestazioni richieste dal Capitolato, nessuna esclusa e/o eccettuata.
8. Le fatture dovranno essere intestate ed inoltrate ad A.S.P. s.p.a., in ogni caso in conformità alle disposizioni previste in Capitolato. A tal fine, si precisa che il QRCode di A.S.P. s.p.a. è il n. 9KX6LE7 ed eventuali variazioni saranno comunicate dal R.U.P. Per condizioni e modalità di pagamento si rinvia a quanto previsto dal Capitolato.

ART. 6 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore, per tutta la durata contrattuale, si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, come meglio previsto all'art. 11 del Capitolato. Si dà atto che ai fini della stipula il Fornitore ha già comunicato ad A.S.P. s.p.a. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 7 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto e atti da questo richiamati e/o allegati e in conformità a tutto quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato e dall'art. 117 D.Lgs. n. 36/2023, il Fornitore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante Polizza Fidejussoria n. 2024/50/2703885, emessa il 24.10.2024, rilasciata da Reale Mutua - 100 Ag. Torino, P.Iva n. 11998320011, per l'importo garantito di € 120.808,30, calcolato tenuto conto del possesso da parte del Fornitore della certificazione ISO 9001:2015 in corso di validità.
2. La garanzia definitiva dovrà permanere fino a quando A.S.P. s.p.a. non disporrà la liberazione dell'obbligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della Fidejussione.
3. La garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte di A.S.P. s.p.a. qualora, in sede di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi e/o inadempienze da parte del Fornitore. La mancata reintegrazione della garanzia definitiva nel termine prescritti comporta grave inadempimento e causa di risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

ART. 8 – COPERTURE ASSICURATIVE

1. Le Parti danno atto che il Fornitore ha trasmesso ad A.S.P. s.p.a. copia delle Polizze Assicurative previste in Capitolato, regolarmente quietanze per il periodo 30.06.2024-30.12.2024.
2. Il Fornitore, per tutta la durata del Contratto, si impegna a trasmettere ad A.S.P. s.p.a. copia delle quietanze di premio per i successivi periodi assicurativi.

ART. 9– SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI

1. Il Fornitore ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto delle prestazioni oggetto di affidamento.

2. Il Fornitore ha trasmesso copia dei contratti continuativi di cooperazione per il servizio di trasporto, ai sensi dell'art. 119, co. 3, lett. d), D.Lgs. n. 36/2023, agli atti.

3. In materia, si rinvia integralmente a quanto previsto e disciplinato all'art. 16 del Capitolato e all'art.119 D.lgs 36/2023 e altre norme ivi richiamate e comunque applicabili.

ART. 10 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO DEC E DIRETTORI OPERATIVI.

A.S.P. s.p.a. nomina:

- ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto l'Ing. Marco Spriano, Dirigente Trasporti e Mobilità di A.S.P. s.p.a.;

- ai sensi dell'art. 114 in combinato con l'art. 32 All.14 del dlgs 36/2023, il dr Andrea Bonaldo, dipendente ASP s.p.a., quale Direttore dell'esecuzione (DEC);

- ai sensi dell'art. 32 comma 4 dell'All. II.14 D.Lgs. n. 36/2023, quale Direttori Operativi incaricati agli ordini e alla gestione delle consegne di gasolio i Sig.ri dipendenti A.S.P. s.p.a. ciascuno per le sedi indicate:

- Valbella, Loc.tà Rilate, 72 - ASTI; **Sig. C. Bortolato**;
- Via delle Corse, 4 – ASTI; **Sig. D. Ferretti**;
- Loc.tà Bonoma, 3 – CANTARANA (AT); **Ing. E. Fossati**;
- Via Torretta, snc – ASTI; **Ing. E. Fossati**;
- Strada Delle Quaglie, 14 – ASTI; **Dr. G. Iacona**.

Eventuali variazioni che si rendessero necessarie per gli incarichi di cui sopra, verranno comunicate per iscritto, senza ritardo, al Fornitore, ed avranno effetto solo al momento della ricevuta della comunicazione da parte del Fornitore.

Nell'ipotesi in cui dai controlli e/o dalla verifica eseguita, si evidenzi il non rispetto delle condizioni, il R.U.P. potrà richiedere chiarimenti al Fornitore, che dovrà fornirli, per iscritto, nel termine assegnato. Nell'ipotesi in cui i chiarimenti non vengano forniti nei termini prescritti, o siano ritenuti insufficienti a chiarire la difformità riscontrata, e comunque all'esito della verifica di cui sopra, il R.U.P. dovrà redigere apposito verbale firmato per presa visione dal Referente della Commessa per l'Aggiudicatario.

La verifica di conformità negativa potrà determinare l'applicazione di penali nella misura e secondo quanto previsto dal Capitolato. Le penali potranno essere applicate, in riduzione, sulle somme fatturate, fatta salva per A.S.P. s.p.a la facoltà di escutere la garanzia definitiva e, in ogni caso, la risoluzione del contratto quando si verificano le condizioni previste.

ART. 11 – RESPONSABILE DI COMMESSA PER IL FORNITORE

1. Il Fornitore indica quale Responsabile di Commessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del Capitolato, il Sig. ██████████ E-mail: ██████████, cell. ██████████

2. E' fatta salva la facoltà di A.S.P. s.p.a. di chiedere la sostituzione del Responsabile di Commessa individuato dall'Aggiudicatario, previa adeguata motivazione.

ART. 12 –CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 120, co. 1 lett. d), D.Lgs. n. 36/2023, al Fornitore è vietata la cessione, totale e/o parziale, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, del presente contratto; ogni atto contrario è nullo.

2. Per l'eventuale cessione dei crediti maturati dal Fornitore si applica quanto previsto e disciplinato nell'art. 120 comma 12 d.lgs 36/2023.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere il Contratto ipso iure.

ART. 13 – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA, CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO, D.LGS. N. 231/2001.

1. A.S.P. s.p.a. impronta il proprio operato ai principi di legalità e trasparenza, secondo quanto espresso nel proprio Codice Etico e di Comportamento, oltre che nel proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025, disponibili e accessibili sul sito web istituzionale della Società, sezione "Società Trasparente".

2. Il Fornitore dichiara di conoscere e rispettare il Codice Etico, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (M.O.G.) di cui al D.lgs. n. 231/2001 e del Piano Triennale della Trasparenza e della Corruzione ex L. n. 190/2012 e ex D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (P.T.T.C.), adottati da A.S.P. s.p.a. e pubblicati e accessibili sul sito web www.asp.asti.it, nella sezione Società Trasparente. Il Fornitore si impegna quindi ad adottare, nel

contesto del rapporto contrattuale, comportamenti conformi ai principi etico comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci e/o chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad assumere ogni più idonea determinazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle norme vigenti applicabili, anche se astrattamente nell'interesse o a vantaggio di A.S.P. s.p.a.

3. L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore, è considerata un inadempimento grave degli obblighi contrattuali e legittima la Committente a risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta, oltre al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute e fatta salva ogni altra azione prevista dalle norme vigenti.

ART. 14– TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, le Parti si danno reciprocamente atto di aver assolto agli oneri di informativa relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati che entrambe faranno. In particolare, il Fornitore si dichiara consapevole che i dati e le informazioni previste dal d.lgs 36/2023, dalla L. n. 190/2012 e s.m.i. e dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché dai relativi atti attuativi adottati dall'A.N.A.C., inerenti l'affidamento della fornitura in oggetto e il contratto d'appalto, sono soggetti a obblighi di pubblicazione anche sul sito web istituzionale di A.S.P. s.p.a., www.asp.asti.it, nella sezione "Società Trasparente".

2. Titolare del trattamento dei dati per la Committente è A.S.P. s.p.a. con sede legale in Asti, C.so Don Minzoni n. 86, mentre per il Fornitore è EUROPAM S.p.A., Via Sardorella 45T, 16162 – Genova – privacy@europam.it.

3. Il Fornitore garantisce che il trattamento degli eventuali dati personali che gli verranno comunicati nel corso del contratto, sarà finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto ed avverrà nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Fornitore in relazione a quanto oggetto di prestazione, ed alle informazioni, dati e documenti dei quali venga in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti da A.S.P. s.p.a., a: a) garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza alle/ai informazioni/dati/documenti; b) non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta da A.S.P. s.p.a.; c) non eseguire e non permettere che terzi eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento; d) garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. n. 196/2003; e) attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità dell'appalto, dei dati e della comunicazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza da parte del Fornitore, A.S.P. s.p.a. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad A.S.P. s.p.a. o terzi.

ART. 15 – RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

1. Fatta salvo ogni altra ipotesi prevista dalle norme applicabili e dalle disposizioni di Capitolato in tema di inadempimento del Fornitore e risoluzione del Contratto, costituisce grave inadempimento che legittima ASP s.p.a. a risolvere il contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, qualora sia accertato, in capo al Fornitore, il venir meno anche di uno solo dei requisiti morali previsti dagli artt. 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023.

2. Per quanto sopra, e per tutta la durata del contratto, l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare, tempestivamente, ad A.S.P. s.p.a. ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa, inclusi gli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 16 – ELEZIONE DI DOMICILIO.

1. Ai fini del presente contratto, il Fornitore elegge domicilio fisico presso la propria sede in Via Sardorella 45T, 16162 - Genova, e domicilio elettronico all'indirizzo pec postagare@pec.europam.it; A.S.P. s.p.a. elegge domicilio fisico presso la propria sede legale in Asti (AT), Cap. 14100, Corso Don Minzoni n. 86, Italia, e domicilio elettronico all'indirizzo pec asp.asti@pec.it.

2. Le Parti concordano che tutte le comunicazioni inerenti il contratto, comprese intimazioni, contestazioni, applicazione di penali e notifiche giudiziarie saranno valide ed efficaci solo se fatte per iscritto e trasmesse al domicilio fisico o al domicilio elettronico da ciascuna Parte indicato.

Fanno eccezione a quanto sopra le sole comunicazioni fra i direttori operativi incaricati agli ordini e alle consegne di gasolio e il Responsabile di Commessa inerenti l'ordinaria esecuzione del le prestazioni di contratto (richiesta di gasolio, comunicazioni e segnalazioni inerenti le consegne e altre comunicazioni di servizio) che potranno aver luogo comunque per iscritto ma anche tramite indirizzi di posta elettronica diversi riconducibili ai diretti interessati.

3. Ogni variazione di domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte per iscritto con Racc. a/r o PEC, ed avrà effetto solo a partire dal ricevimento di detta Racc. a/r o PEC.

ART. 17 – CONTROVERSIE

1. In caso di controversie inerenti l'applicazione e/o l'interpretazione del Capitolato e del Contratto, o in qualunque modo a questi connesse, verrà devoluta, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Asti.

Attesa la natura della Committente e il tipo di servizi erogati da A.S.P. s.p.a., nel corso della durata del Contratto e nelle more della definizione dell'eventuale controversia, il Fornitore non può esimersi dall'eseguire le prestazioni contrattuali. La pendenza di un eventuale contenzioso tra le Parti, non consente al Fornitore di sospendere unilateralmente le prestazioni oggetto del Capitolato e del Contratto.

2. È fatto espresso divieto di ricorrere all'arbitrato in caso di controversia tra le Parti.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

1. Oltre a quanto specificatamente previsto negli atti amministrativi di procedura per le spese di pubblicazione del Bando e dell'Avviso di Esito, sono per intero a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante, le spese contrattuali e quelle inerenti e conseguenti, ivi compresa l'eventuale imposta di registro e di bollo ove dovute, e ogni altro onere, anche tributario, previsto dalla normativa vigente.

ART. 19 – NORME DI CHIUSURA

1. L'appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inderogabile delle norme, patti, condizioni, obblighi, oneri e modalità previsti nel presente (I) Contratto; nel (II) Capitolato e relativi allegati ; (III) Elaborati di Gara a base dell'affidamento; e per quanto ivi non previsto (IV) della normativa in materia di appalti pubblici nelle disposizioni applicabili all'Appalto, (V) delle norme tecniche pro tempore vigenti emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), (VI) delle disposizioni vigenti del codice civile, che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare integralmente e senza condizione, riserva e/o eccezione alcuna. Con la sottoscrizione del Contratto, le Parti stabiliscono che in caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva l'ordine di prevalenza di cui al punto che precede.

2. Ogni modifica delle condizioni e disposizioni al presente Contratto sarà valida ed efficace solo se pattuita e provata per iscritto.

ART. 20 – DOCUMENTI ALLEGATI

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti:

- 1) Capitolato per la Fornitura di gasolio ad uso trazione – 22 Luglio 2024 Rev3 e relativi allegati;
- 2) Offerta Economica;
- 3) Documentazione di Gara;
- 4) Garanzia Fideiussoria;
- 5) D.U.V.R.I. ex art. 26 D.Lgs. n. 81/2008;

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, la quale sostituisce la firma autografa.

Per A.S.P. s.p.a.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Giuseppe Cagliero)

Per EUROPAM S.P.A.
L'Amministratore Delegato
(sig.ra Francesca Costantino)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti, nelle loro espresse qualità, dichiarano di aver attentamente letto il presente contratto e i documenti tutti ivi richiamati e/o allegati, e di approvare specificatamente ed espressamente, senza riserva e/o eccezione alcuna, i seguenti articoli:

- Rispetto al presente Contratto: ART.2 (Oggetto del contratto. Consegne della Fornitura), ART.3 (Carattere e natura della commessa), ART.4 (Durata e proroga del contratto), ART.5 (Importo contrattuale e corrispettivo), ART.6 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), ART.7 (Garanzia Definitiva), ART.10 (Responsabile Unico del Progetto, DEC e Direttori Operativi), ART.12 (Cessione del contratto e dei crediti), ART.13 (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Codice Etico e di comportamento, D.Lgs. n. 231/2001); ART.14 (Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza); ART.15 (Risoluzione per decadenza dei requisiti morali); ART.16 (Elezione di domicilio); ART. 17 (Controversie), ART.18 (Spese contrattuali), ART.19 (Norme di chiusura).

- Rispetto al Capitolato Speciale d'Appalto: ART.2 (Oggetto dell'affidamento. Luogo di consegna della Fornitura), ART.3 (Durata del contratto), ART.4 (Avvio e Termine del Contratto); ART.5 (Variazione in aumento entro il quinto d'obbligo); ART.8 (Garanzia Definitiva); ART. 10 (Corrispettivo contrattuale, contabilizzazione, pagamenti), ART.11 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), ART.12 (Penali); ART.13 (Risoluzione del contratto); ART.14 (Recesso della Stazione Appaltante); ART.17 (Obbligo di riservatezza in capo al fornitore. Trattamento dei dati personali).

Per A.S.P. s.p.a.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Giuseppe Cagliari)



Per EUROPAM S.P.A.
L'Amministratore Delegato
(sig.ra Francesca Costantino)

